



Comune di Ormea

Via Teco 1 – 12078 Ormea (Cuneo)
Tel.0174-391101 Fax 0174-392234
E mail: ormea@reteunitaria.piemonte.it

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1 commi 611 e seguenti legge 190/2014)

Con la Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2013, si è provveduto ad una ricognizione coordinata delle società partecipate del Comune di Ormea, in esecuzione dell'art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 e dell'articolo 3 comma 27 della legge 244/2007 al fine di valutare:

- quali Società partecipate dal Comune di Ormea soggiacciano, alla luce dell'evoluzione normativa, all'obbligo di dismissione/liquidazione,
- se sussistano le possibilità di deroga al divieto di mantenimento tassativamente dettate dall'art. 14 comma 32 del D.L.78/2010 e, in caso di risposta affermativa,
- se per le stesse società fruente del regime in deroga, persistano i presupposti previsti dall'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 per il mantenimento della partecipazione alle società da parte di questo Comune.

RICOGNIZIONE EX ART. 14 c. 32 D.L. 78/2010 s.m.i.

La ricognizione, come sopra esposto, ha riguardato le seguenti società:

- 1) A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
- 2) A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l.
- 3) CALORE VERDE SRL.
- 4) C.F.P. Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l.
- 5) LA.MO.RO. LANGHE MONFERRATO ROERO Agenzia di Sviluppo del Territorio S.c.a r.l.
- 6) FINGRANDA SPA

In relazione a dette società, ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'obbligo di dismissione è stata esaminata la situazione patrimoniale in relazione alle condizioni di cui alle citate lettere a), b) e c) dell'art. 14 c. 32.

Dall'esame dei bilanci approvati per i periodi di partecipazione del Comune nelle società, è emersa la seguente situazione:

<u>Società partecipata</u>	Bilancio al 31/12/2010 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	Bilancio al 31/12/2011 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	Bilancio al 31/12/2012 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	RIDUZIONI DI CAPITALE PER PERDITE DI BILANCIO OLTRE UN TERZO (Lett. b Art.14 c. 32 D.L. 78/2010) SI' / NO	RIPIANI DI CAPITALE AL MINIMO LEGALE PER PERDITE DI BILANCIO OLTRE UN TERZO CN RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE (Lett. c Art.14 c. 32 D.L. 78/2010) SI' / NO
A.C.D.A._SpA	+ 201.519,00	+193.433,00	+376.823,00	NO	NO
A.T.L. S.c.a r.l.	+ 12.719,00	+ 18.663,00	+ 11.687,00	NO	NO
CALORE VERDE SRL	+55.113,00	+65.079,00	+ 10.308,00	NO	NO
LA.MO.RO. S.c.a r.l.	+ 1.229,00	+ 2.245,00	+ 1.546,00	NO	NO
FINGRANDA SPA	- 632.239,00	2.221,00	- 392.984,00	SI	NO

Per completezza espositiva si specificava che con precedente deliberazione consiliare il Comune di Ormea aveva stabilito di recedere dalla società Langhe Monferrato Roero S.c.a.r.l. e che lo stesso recesso non era ancora divenuto operativo.

Dalla ricognizione effettuata e qui sopra esposta è emerso che le predette società, A.C.D.A. SpA, A.T.L. S.c. a r.l., Calore Verde Srl , LA.MO.RO. S.c. a r.l., presentavano i requisiti in deroga previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 14 c. 32 D.L.78/2010 s.m.i. per il mantenimento delle società partecipate, in ragione del principio di mantenimento delle partecipazioni in equilibrio finanziario previsto per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti (tra i quali rientra il Comune di Ormea);

Per completezza espositiva si segnalava che per nessuna delle società partecipate in esame, nel periodo di riferimento si erano verificate riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio oltre un terzo del patrimonio netto nè il Comune di Ormea aveva effettuato versamenti di denaro o conferimenti di altro genere per provvedere a ricapitalizzazioni a copertura delle perdite sociali.

Dalla medesima ricognizione effettuata emergeva inoltre che la società FINGRANDA SPA non presentava i requisiti in deroga previsti dal comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 e s.m.i. per il suo mantenimento. Tuttavia risultò necessario puntualizzare quanto segue :

Il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 49 in data 29.09.1997, esecutiva ai sensi di legge aveva aderito alla società Fingranda S.P.A..

Nel Comune di Ormea era stato realizzato un impianto di teleriscaldamento a cippato di legna per le utenze pubbliche e private della città, realizzato in collaborazione con la Comunità Montana di appartenenza. Il servizio di produzione e distribuzione del calore prodotto dal predetto impianto viene gestito dalla Calore Verde SRL della quale il Comune di Ormea deteneva il 73,37% del capitale sociale. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 in data 14.07.2003, esecutiva ai sensi di legge, veniva stabilito di alienare una quota pari al 10% delle quote sociali di proprietà del Comune di Ormea alla FINGRANDA SPA che aveva mostrato disponibilità a stipulare con la Calore Verde SRL un contratto di associazione in partecipazione che prevedeva il conferimento di un apporto finanziario di euro 600.000,00 alla partecipata del Comune, necessario per realizzare ampliamenti della rete ed investimenti utili per la predetta società.

Il piano di restituzione del predetto capitale prevedeva, alla data della predetta ricognizione, la restituzione di euro 100.000,00 alle seguenti scadenze: euro 50.000,00 al 30.06.2014 ed euro 50.000,00 al 30.06.2015. L'art. 8 del predetto contratto di associazione in partecipazione , nell'ambito della disciplina della “ Risoluzione del contratto” prevede che “ “ omissis *Il presente contratto è da intendersi automaticamente risolto al verificarsi delle seguenti condizioni:c) ad avvenuta restituzione all'associato dell'ultima quota del capitale da questi apportato e dal pagamento totale di quanto dovuto a titolo di remunerazione. Entro 30 giorni da tale momento, l'associato si impegna a cedere al Comune di Ormea, a valore nominale, le quote acquistate dallo stesso alla sottoscrizione del presente contratto.”.*

In altre parole il contratto di associazione in partecipazione stipulato tra la FINGRANDA SPA e la Calore Verde SRL prevedeva espressamente che la prima sarebbe uscita dalla compagine societaria di Calore Verde ad avvenuta restituzione del finanziamento concesso ; in tal caso le quote societarie del Comune di Ormea nella Calore Verde SRL acquisite da FINGRANDA spa al loro valore nominale sarebbero state restituite al Comune di Ormea, sempre al loro valore nominale.

La dismissione delle quote di FINGRANDA SPA da parte del socio Comune di Ormea potevano determinare la richiesta di restituzione immediata da parte della Calore Verde SRL del capitale apportato per la parte ancora dovuta, con gravi ripercussioni sulla situazione economico finanziaria della società e di riflesso sul Comune di Ormea, principale socio.

A fronte pertanto di possibili gravi danni economico – finanziari derivanti alla società Calore Verde ed al Comune di Ormea dalla dismissione delle quote detenute dal Comune di Ormea nella compagine societaria di FINGRANDA spa questo Ente ritenne di graduare nel tempo tale dismissione, al momento della conclusione dei rapporti sorti dal citato contratto di associazione in partecipazione , data che si era presunta al 30.06.2015.

Si era ulteriormente specificato che solamente il socio Amministrazione Provinciale di Cuneo aveva dismesso le proprie quote in Finpiemonte SPA, mentre molti Comuni che avevano già deliberato la dismissione delle quote sociali detenute in FINGRANDA SPA, dopo aver esperito procedure ad

evidenza pubblica o tentativi di alienazione delle quote ai soci in relazione alla prelazione prevista, non avevano ancora potuto dismettere le proprie quote dalla predetta società. Pertanto anche una dismissione delle quote detenute in FINGRANDA SPA da parte del Comune di Ormea non avrebbe avuto risultati diversi, con la possibile conseguenza negativa però sopra evidenziata per la situazione economico finanziaria della società Calore Verde SRL e del Comune di Ormea.

Per quanto concerneva la società C.F.P. S.c. a r.l. si evidenziava quanto segue:

Società partecipata	Bilancio al 31/08/2010 2009/2010 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	Bilancio al 31/08/2011 2010/2011 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	Bilancio al 31/08/2012 2011/2012 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	Bilancio dal 1/9/2012 al 31/12/2012 (Lett. a Art.14 c. 32 D.L. 78/2010)	RIDUZIONI DI CAPITALE PER PERDITE DI BILANCIO OLTRE UN TERZO (Lett. b Art.14 c. 32 D.L. 78/2010) SI' / NO	RIPIANI DI CAPITALE AL MINIMO LEGALE PER PERDITE DI BILANCIO OLTRE UN TERZO CON RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE (Lett. c Art.14 c. 32 D.L. 78/2010) SI' / NO
C.F.P. S.c.a r.l.	-18.777,00	+ 2.178,00	+18.784,00	+7.655,00	NO	NO

Sempre nell'atto deliberativo consiliare n. 38/2013, esecutivo ai sensi di legge, si è evidenziato che la società C.F.P. aveva modificato lo Statuto sociale con verbale di Assemblea Straordinaria del 20/12/2012 variando tra l'altro le disposizioni relative all'esercizio sociale, con l'abbandono del criterio dell'anno formativo e l'adozione del criterio dell'anno solare (art. 29 Statuto CFP).

In conseguenza della predetta modifica statutaria, la società aveva approvato un bilancio entro la nuova scadenza del 31/12/2012, relativo al periodo 01/09/2012-31/12/2012.

Dalla ricognizione effettuata e qui sopra esposta ed in assenza di diverse indicazioni ufficiali in relazione alla particolare fattispecie, è emerso pertanto che anche la società C.F.P. S.c.a.r.l. è risultata in possesso dei requisiti in deroga di cui alla lettera a) dell'art. 14 c. 32 D.L.78/2010 s.m.i. per il mantenimento delle società partecipate, in quanto in forza della modifica statutaria circa la durata dell'esercizio sociale (art.29 nuovo Statuto) i tre ultimi esercizi oggetto di valutazione risultavano essere: 2010/2011, 2011/2012, 2012 (dal 1/9/2012 al 31/12/2012);

LA Società riveste nel contesto socio-economico locale e nell'attuale fase di crisi economica un ruolo ed un presidio ritenuto di fondamentale valenza ed importanza ed il suo assetto economico-patrimoniale risulta adeguato ed in grado di garantire in autonomia le finalità sociali.

Per completezza espositiva si è infine segnalato che: per la società partecipata in esame, nel periodo di riferimento, il Comune di Ormea non aveva effettuato versamenti di denaro o conferimenti di altro genere per provvedere a ricapitalizzazioni a copertura delle perdite sociali.

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; *
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;***
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica****;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*****

*a) L'espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riportava quanto segue: “*Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. ...*”; tale precetto, che nella forma estesa richiede un obbligatorio confronto della partecipazione detenuta in società di capitali con alternative di mercato, è stato declinato nel tempo da diverse espressioni giurisprudenziali della Corte dei conti. Con il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 si tratta di effettuare una ricognizione aggiornata delle società attualmente partecipate, comparando i beni/ servizi effettivamente erogati rispetto a soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni singola partecipata.

**b) Rappresenta il criterio di più immediata applicazione, in quanto oggettivamente riscontrabile rispetto alle caratteristiche delle società partecipate; tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborato dal Commissario Straordinario alla Spesa pubblica lo scorso agosto.

*** **c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;**

Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dalla legge finanziaria 2008; il c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007 prevede infatti che “*Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali?*”.

Anche tale criterio dovrebbe essere di immediata rilevazione da parte di ogni ente socio; rispetto al riscontro di una situazione di duplicazione di attività tra più società partecipate, l'ente locale socio, attraverso la predisposizione del Piano di razionalizzazione, non potrà esimersi dall'individuare misure di riorganizzazione delle attività al fine di porre rimedio alla sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

**** **d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;**

Questa misura è da intendersi applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di base, l'ente, attraverso il piano di razionalizzazione, sarà tenuto ad esprimere l'indirizzo di accorpate tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad una società multiservizi. Tali indicazioni devono essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi incompatibili con il quadro normativo attuale; ad esempio, ipotizzare l'accorpamento di due società, di cui una operante nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, potrebbe portare alla costituzione di una società multi servizi incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore; altro intervento non in linea con lo stesso tenore letterale del criterio di cui alla lett. d) del c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, potrebbe essere quello che preveda l'accorpamento di due società controllate, di cui una operante nei servizi pubblici locali ed una in quelli strumentali; la commistione di tali servizi è vietata ai sensi dell'art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006.

******* e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.**

Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento interno per quelle che continueranno ad operare anche a seguito dell'adozione delle altre misure di razionalizzazione; in tal senso, la misura si può ritenere estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo; in proposito si ricorda che per gli organi in oggetto valgono le previsioni di cui ai c. 4 e 5 dell'art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012, come recentemente modificati dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 16 del DL 90/2014 conv. dalla L.114/2014: tali misure prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato e degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica (sia diretta che indiretta), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non possa superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Oltre a tali misure sugli oneri degli amministratori, peraltro obbligatorie, sarà in ogni caso demandata ad ogni ente socio l'effettuazione di un'analisi di efficienza di ogni singola partecipata e la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Ormea alla data attuale partecipa al capitale delle seguenti società:

1. A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. con una quota del 1,32714%
2. A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l. con una quota del 0,49 %
3. CALORE VERDE SRL con una quota del 73,37%
4. C.F.P. Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l. con una quota del 2%
5. LA.MO.RO. LANGHE MONFERRATO ROERO Agenzia di Sviluppo del Territorio S.c. a r.l. con una quota del 1,82%
6. FINGRANDA SPA con una quota del 0,03752%.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Ormea, oltre a far parte della Comunità Montana Alto Tanaro-Cebano-Monregalese ora con gestione commissariale ed in fase di liquidazione, partecipa alla neo-costituita Unione Montana Alta Val Tanaro, con sede in Gressio.

L'adesione alla Comunità Montana, ora in liquidazione e con gestione commissariale, ed alla neo-costituita Unione montana Alta Val Tanaro, essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano

III Piano operativo di razionalizzazione

1. Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A., Società interamente pubblica, nasce come Consorzio per la Raccolta e la Depurazione delle Acque Reflue in seguito all'emanazione, nell'aprile 1975, della Legge Regionale n. 23/75 per la tutela delle acque dall'inquinamento. Tale legge disponeva, infatti, speciali provvidenze a favore dei Consorzi e degli Enti Locali previsti nel "Piano Regionale di disinquinamento acque".

SOCIETA' PARTECIPATA INTERAMENTE PUBBLICA

Oggetto sociale: Impianto e gestione del servizio idrico integrato. Captazione, trattamento, trasporto e distribuzione dell'acqua per usi potabili e usi diversi, raccolta dell'acqua per usi potabili e usi diversi, raccolta trattamento scarico acque reflue bianche e nere, gestione del servizio di erogazione all'utenza compresa la riscossione di canoni e tariffe.

ORGANISMO PARTECIPATO O /CODICE FISCALE	QUOTA Partecipazione	Attività	CAPITALE SOCIALE 31/12/2012	PATRIMONIO NETTO 31/12/2013	VALORE PRODUZIONE 31/12/2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA / 80012250041	1,32714%	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5.000.000	28.340.847	23.348.335	2.104.078	376.823	193.433
DURATA	Inizio 12/10/1995	Fine 31/12/2050				Oneri gravanti sul bilancio del Comune di Ormea : nessuno		

Numero degli amministratori alla data odierna 23.03.2015:n. 4

Numero di direttori / dirigenti alla data odierna 23.03.2015 : n. 1 DIRETTORE e N. 2 DIRIGENTI

Numero di dipendenti alla data 23.03.2015 n. 103 a tempo indeterminato - di cui n. 4 dipendenti a tempo parziale

INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA

Indirizzi di PIANO: Art. 1 comma 611, lett. a) : non applicabile

La società , totalmente pubblica opera nel campo dei servizi acquedotto – ciclo integrato dell'acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse generale , perseguendo una funzione istituzionale dell'Ente Locale. La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico. Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014).

Art. 1 comma 611, lett. b): non applicabile

Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 103 (di cui 4 a tempo determinato) oltre a 1 direttore e due dirigenti; il numero degli amministratori è pari a 4 .

Art. 1 , comma 611, lett.c): non applicabile

Il Comune di Ormea non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quella svolta da ACDA Spa (gestione del servizio idrico integrato).

Art. 1, comma 611, lett.d) : non applicabile

Art. 1 comma 611, comma e): applicabile

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente , vista la ridotta partecipazione all'interno della società si impegna , nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del

rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.
Il Comune ritiene pertanto di mantenere la propria partecipazione in ACDA SPA.

2. Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte

Istituita, ai sensi della legge regionale Piemonte 75/96) il 30 ottobre 1997 secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 75/96, ha il compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della Provincia di Cuneo.

E' una società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato.

FUNZIONI ATTRIBUITE:

“La società si prefigge scopi esclusivamente consortili, senza alcun fine di lucro. La società si propone di organizzare a livello locale l'attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati ivi operanti, in particolare:

a) raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica, raccordandosi anche all'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte;

b) fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e svago e la tutela del consumatore turistico;

c) promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;

d) sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;

e) favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

La società può in ogni caso sviluppare attività o servizi non compresi nel precedente elenco, purché utili e funzionali al raggiungimento dello scopo sociale.

Gli scopi elencati precedentemente possono essere perseguiti o direttamente o tramite altri uffici e soggetti operanti sul territorio di competenza dell'agenzia.

L'attività della società è coordinata a livello provinciale con quella svolta dall'Agenzia di promozione e accoglienza turistica Langhe e Roero, al fine di garantire il miglior risultato possibile in termini di promozione ed accoglienza su tutto il territorio provinciale.

La società potrà compiere operazioni commerciali, costituire associazioni e società nonché assumere partecipazioni in società purché funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale

ORGANISMO PARTECIPATO /CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' e FINALITA' ISTITUZIONALI	Capitale sociale	Patrimonio netto 31/12/2013	VALORE PRODUZIONE 31/12/2013	RISULTATO di esercizio 2013	RISULTATO di esercizio 2012	RISULTATO di esercizio 2011
ATL CUNEO Codice fiscale e Partita IVA: 02597450044	0,49	Organizzazione a livello locale dell'attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica	106.296,00	973.271	860.133	7.800	11.687	18.663
DURATA	31/10/1997- 31/12/2050			Oneri gravanti sul bilancio del Comune di Ormea 1.032,00 €				

Numero Amministratori alla data del 31.12.2014: 5

Numero Dipendenti alla data del 31.12.2014: 6

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non vengono erogati compensi .

INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA

Art. 1, comma 611 lett.a): non applicabile

La società ha il compito di organizzare l'informazione e l'accoglienza dei turisti e di svolgere l'azione di promozione, comunicazione e potenziamento del patrimonio turistico della provincia di Cuneo. Stretta connessione pertanto esiste con le finalità istituzionali del Comune di Ormea, comune turistico, che trae proprio dal turismo parte fondamentale del reddito della collettività amministrata.

La promozione del territorio sia in chiave turistica che economica offerta dalla società ATL, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente Comunale; le ATL sono peraltro previste dalla normativa regionale (L.R. 75/1996).

La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.

Art. 1, comma 611, lett.b): non applicabile

Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 6, quello degli amministratori è pari a 5

Art. 1, comma 611, lett. c)

Il Comune di Ormea possiede partecipazioni nella società LA.MO.RO – Langhe Monferrato Roero - che svolge attività analoghe in campo turistico in una zona ben delineata del territorio piemontese e per la quale questo Ente ha già deliberato la dismissione con precedenti deliberazioni consiliari.

Art.1, comma 611 lett. d):

Non è applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma1 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Art. 1, comma 611 lett. e) : non applicabile in quanto gli Amministratori non ricevono compensi.

3. Calore Verde Srl

DATI GENERALI DELLA SOCIETA'

Il Comune di Ormea ha realizzato, in collaborazione con la Comunità Montana di appartenenza, un impianto di teleriscaldamento a cippato di legna a servizio delle utenze pubbliche e private del territorio comunale.

Il servizio di produzione e distribuzione del calore è gestito dalla Società Calore Verde Srl, società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, della quale il Comune detiene il 73,37% delle quote sociali, costituita ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 142/90 con le modifiche apportate dall'art. 17 della legge 127/97. La società venne costituita nel dicembre 2000 .

La Società ha per oggetto la produzione e distribuzione del servizio di teleriscaldamento cittadino alle utenze private e pubbliche della città, un servizio di interesse generale in campo energetico per lo sviluppo sociale ed economico della collettività.

All'interno della società la quota del Comune è pari al 73,37% del capitale sociale, il 5,82% del capitale sociale è detenuto dalla società Fingranda Spa , mentre la rimanente quota pari al 20,81% appartiene ad un socio privato.

ORGANISMO PARTECIPATO /CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ATTIVITA' e FINALITA' ISTITUZIONALI	Capitale sociale	Patrimonio netto 31/12/2013	VALORE PRODUZIONE 31/12/2013	RISULTATO di esercizio 2013	RISULTATO di esercizio 2012	RISULTATO di esercizio 2011
CALORE VERDE SRL Partita IVA: 02799890047	73,37%	Gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore alle utenze cittadine pubbliche e private .	30.000,00	1.722.755	871.890,00	21.338,00	10.308,00	65.079,00
DURATA	22.12.2000- 31/12/2030			Oneri gravanti sul bilancio 2013 del Comune di Ormea 75.377,08 € per utenze comunali				

Numero Amministratori alla data odierna: n. 5

Numero Dipendenti alla data odierna: n. 2 (di cui uno a tempo parziale – inferiore al 50%)

INDIRIZZI OPERATIVI: MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA

Art. 1, comma 611 lett.a) : non applicabile

La società gestisce il servizio di teleriscaldamento cittadino alle utenze pubbliche e private. L'impianto di teleriscaldamento realizzato dal Comune di Ormea in collaborazione con la Comunità Montana di riferimento partendo dalla valorizzazione delle risorse locali, si prefigge la fornitura di calore alle utenze della città, realizzando nel contempo la diminuzione dell'inquinamento dell'aria e la manutenzione del patrimonio boschivo comunale, ormai in stato di grande abbandono, tipiche attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Trattasi pertanto di società che contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 1 comma 611, lett.b) :applicabile

Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 2, quello degli amministratori è pari a 5.

In relazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) la società deve essere soppressa.

Art. 1, comma 611 lett.c)

Il Comune di Ormea non possiede partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quella svolta da Calore Verde Srl (gestione del servizio di teleriscaldamento cittadino).

Art. 1 comma 611 lett. d) Non applicabile in questo Ente.

Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in più società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 1 comma 611, lett. e) : applicabile

Con riferimento alla misura volta al contenimento dei costi di funzionamento della società , si rileva come nel triennio 2011 – 2013 non erano previsti compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Con verbale in data 28.04.2014 , l'Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato “omissis un compenso pari ad euro 10.000,00 annui per l'Amministratore Delegato, oltre al riconoscimento dei rimborsi spesa , ad euro 6.000,00 per il Presidente del Consiglio di Amministrazione , oltre al riconoscimento dei rimborsi spesa ed un gettone di presenza per ogni seduta ai Consiglieri di Amministrazione pari ad euro 30,00 oltre al riconoscimento dei rimborsi spesa “;

Con riferimento alle misure previste dall'art. 1, comma 611 lett. b) ed e), si formulano i seguenti indirizzi operativi:

1. Istituzione della figura dell'amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri e conseguente riduzione dei compensi nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si ritiene quindi di mantenere le proprie partecipazioni nella Società Calore Verde Srl , adottando le seguenti misure:

- riorganizzazione dell'organo di vertice della società , riducendo il numero degli amministratori in modo che esso non sia superiore al numero dei dipendenti della società (art. 1 comma 611, lett.b)
- contenimento dei costi di funzionamento tramite la riorganizzazione dell'organo amministrativo (art. 1, comma 611 lett. e).

4. Centro di Formazione Professionale Cebano - Monregalese

Società Consortile a Responsabilità Limitata, istituita in attivazione della Legge n° 63/95 della **Regione Piemonte**. Compagine mista capitale pubblico e privato.

ATTIVITA': Sviluppo di azioni di formazione professionale e di orientamento e attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate all'inserimento e al reinserimento lavorativo e alla riqualificazione dei lavoratori tramite la gestione integrata di strumenti quali l'informazione, la ricerca, l'assistenza, l'insegnamento e la consulenza per rispondere alle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento.

Il CFP progetta ed eroga corsi di formazione iniziale, post qualifica, post diploma, post laurea e di formazione continua nei settori dell'industria, dell'artigianato, del terziario, dell'informatica, dei servizi alla persona e della pubblica amministrazione. Gestisce attività di formazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo in convenzione con la **Regione Piemonte** e la **Provincia di Cuneo**.

ORGANISMO PARTECIPATO /CODICE FISCALE	QUOTA Partecipazione	ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE	VALORE PRODUZIONE 31/12/2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
CENTRO FORMAZIONE CEBANO MONREGALESE 02691090043	2%	DISCIPLINA e lo svolgimento di attività di formazione professionale orientamento scuola lavoro studi e ricerche attinenti alle predette attività . Gestione Scuola di musica comunale stagioni scolastiche 2007-2010	51.645,69	3.279.488,00	16.104,00	7655 ,00	18784,00
DURATA	Inizio 24/02/1999	Fine 31/12/2050	Oneri gravanti sul bilancio del Comune di Ormea 0				

Numero degli amministratori alla data 31.12.2013: n. 7.

Numero di direttori / dirigenti alla data 31.12.2013: n. 1 DIRETTORE

Numero di dipendenti alla data 31.12.2013 n. 35 (28 a tempo indeterminato , 7 a tempo determinato 7), di cui a tempo pieno 29 e 6 a tempo parziale.

INDIRIZZI OPERATIVI : MANTENIMENTO DELLA PARTECIPATA

Art. 1 comma 611, lett.a)

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). I servizi offerti dalla società C.F.P.Cebano Monregalese nell'ambito della formazione professionale per l'avviamento al lavoro e della cultura sono rispettivamente servizi di interesse generale e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente comunale; la

formazione professionale post scuola dell'obbligo è indispensabile per contrastare la disoccupazione giovanile e per il reinserimento lavorativo. Si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1 del decreto Legislativo 267/2000 in relazione alle funzioni del Comune che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico

Art. 1, comma 611 lett. b)

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Art. 1, comma 611, lett. c)

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.

Art. 1, comma 611 lett. d)

Non Applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Art. 1, comma 611 lett. e)

Applicabile il criterio di cui alla lettera e). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, questo Ente si impegna, all'interno degli organi sociali a sostenere proposte volte al contenimento dei costi del funzionamento.

5. LA.MO.RO. Langhe Monferrato Roero Agenzia di Sviluppo del Territorio s.c.a r.l.

Come fatto cenno nelle premesse sono in corso le procedure per la dismissione della propria partecipazione nella società LA.MO.RO. Langhe Monferrato Roero - Agenzia di Sviluppo del Territorio S.c. a r.l.

La società è costituita nel 1995 sotto la denominazione "Langhe Monferrato e Roero – Società consortile a responsabilità limitata. Agenzia di sviluppo del territorio." – LAMORO.

La società ha per oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune ai suoi soci diretta alla promozione di attività economico-commerciali nel settore del turismo, dei servizi terziari, della distribuzione e degli scambi nell'ambito del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, con particolare riferimento alle Langhe, al Monferrato, al Roero. Al fine della valorizzazione del territorio, la società promuoverà attività culturali, turistiche ed artistiche, per favorire un'approfondita conoscenza della realtà storico-ambientale e dei prodotti tipici. Accanto a ciò la società si occupa dello sviluppo sostenibile del territorio, con riferimento all'innovazione e alla formazione professionale.

ORGANISMO PARTECIPATO /CODICE FISCALE	QUOTA Partecipazione	ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE	Valore della produzione 31/12/2013	Patrimonio netto al 31.12. 2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
Langhe Monferrato e Roero Società consortile a R. L. 02437020049	1,82%	Promozione territorio sviluppo attività economico commerciali nel settore turistico, terziario distribuzione e scambi	76.502,00	849.514,00	148.392,00	945,00	1546,00	2245,00
DURATA	Fine 31/12/2050		Oneri gravanti sul bilancio del Comune di Ormea			0		

Numero degli amministratori alla data odierna: n. 5.

Numero di direttori / dirigenti alla data odierna n. 1 DIRETTORE

Numero di dipendenti alla data odierna n. 5

INDIRIZZI OPERATIVI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE

La scarsa inerenza territoriale e la non indispensabilità della partecipazione al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune comportano l'applicabilità del criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate. (Atl Cuneo)

Non Applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).

Applicabile il criterio di cui alla lettera e). Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, questo Ente si impegna, all'interno degli organi sociali a sostenere proposte volte al contenimento dei costi del funzionamento.

6. Fingranda Spa

La società, quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della provincia di Cuneo, effettua i propri interventi per concorrere all'attuazione degli obiettivi generali della programmazione economico, sociale e territoriale a livello provinciale fissati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ORGANISMO PARTECIPATO /CODICE FISCALE	QUOTA Partecipazione	ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE	Valore Patrimonio netto	VALORE PRODUZIONE 31/12/2013	Risultato di esercizio 2013	Risultato di esercizio 2012	Risultato di esercizio 2011
FINGRANDA S.P.A. 02823950049	0,03752%	Servizio di valorizzazione del territorio	2.662.506,76	2.500.368	48.594	-189.172	-392.984	2221,00
DURATA	Inizio 24/02/1999	Fine 31/12/2050	Oneri gravanti sul bilancio del Comune di Ormea			0		

Numero degli amministratori alla data odierna: n. 5

Numero di direttori / dirigenti alla data odierna nessuno

Numero di dipendenti alla data odierna: n.1 apprendista a tempo pieno,

Richiamato quanto deliberato nella deliberazione consiliare n. 38/2013 dettagliata alle premesse della presente relazione.

INDIRIZZI OPERATIVI: DISMISSIONE PARTECIPAZIONE

Art. 1, comma 611 lett. a : non applicabile

La società svolge la propria attività nell'ambito della promozione e dello sviluppo della comunità locale del territorio cuneese e pertanto

in piena sintonia con quanto previsto dall'art. 13 – comma 1 del Decreto legislativo 267/2000.

Art. 1 comma 611 lett.b): applicabile

Come evidenziato nella tabella nella predetta società il numero dei dipendenti è pari a 1, quello degli amministratori è pari a 5. La società deve essere dismessa .

Art. 1 comma 611 lett. c)

Il Comune di Ormea non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe a quella della società Fingranda Spa.

Art. 1 comma 611 lett. d)

Non applicabile in questo Ente .

Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 1, comma 611 lett.e)

Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente, vista la ridotta partecipazione all'interno della società (0,03752% del capitale sociale) si impegna, nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.

Con deliberazione consiliare n.38 in data 26.09.2013 il Comune di Ormea anticipava già la necessità di dismettere le proprie quote dalla predetta società.

Si ritiene di dismettere le quote sociali in Fingranda Spa in relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 611 lett. b.

TABELLA RIASSUNTIVA

Viste le premesse si ritiene pertanto di mantenere le partecipazioni del Comune di Ormea nelle seguenti società:

- 1)_A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.
 - 2) A.T.L. - Azienda Turistica Locale del Cuneese S.c. a r.l.
 - 3) C.F.P. Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese S.c. a r.l.
 - 4) CALORE VERDE SRL
- secondo gli indirizzi di piano contenuti in ciascuna scheda .

di provvedere, nei tempi indicati dalla legge, alla dismissione delle proprie quote nelle seguenti società :

- 1.LA.MO.RO. LANGHE MONFERRATO ROERO Agenzia di Sviluppo del Territorio S.c. a r.l.
2. FINGRANDA SPA

Ormea lì 31 marzo 2015

Il Sindaco
F.to Giorgio Ferraris